numero Bellinzona
5247 fr 4 27 settembre 2011

Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale delle finanze Fritz Zurbrügg Direttore Bundesgasse 3 3003 Berna

Indagine conoscitiva del 3 agosto 2011 relativa alla modifica dell'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)

Signor Direttore,

con lettere del 3 agosto 2011, il Dipartimento federale delle finanze ha informato i Cantoni sull'apertura di un'indagine conoscitiva relativa alla modifica dell'OPFC, invitandoli a prendere posizione entro il 30 settembre 2011. Con piacere rispondiamo ai vostri interrogativi, segnalando che, come auspicato nella vostra lettera del 3 agosto 2011, la nostra risposta segue la sistematica da voi suggerita attraverso il questionario che accompagna la procedura di consultazione.

Prima di entrare nel merito di queste domande, vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per il fatto che la proposta di modifica dell'OPFC elaborata dal DFF concretizza quanto anticipato nel rapporto relativo all'esame dell'efficacia della NPC, riconoscendo, nell'ambito del calcolo del potenziale fiscale cantonale, la posizione particolare dei Cantoni di frontiera, confrontati a un flusso massiccio di pendolari generatore di importanti costi esterni per le regioni toccate. La soluzione proposta (riduzione del 25% dei redditi dei frontalieri considerati nell'indicatore delle risorse), sebbene diversa rispetto alla nostra rivendicazione iniziale (riduzione del 50%), appare una soluzione equa che tiene conto degli interessi di tutti i Cantoni.

Nel merito delle singole domande poste dal Consiglio federale, rispondiamo quanto seque.

#### 1. Articolo 13 e allegato 4:

- 1.1. cpv. 1: condividete la nuova prassi di arrotondamento?
- 1.2. cpv. 2: condividete il parere secondo cui per il calcolo del fattore alfa, invece delle quote patrimoniali stimate in base al metodo di portafoglio, si ricorra ora alle quote patrimoniali secondo il bilancio patrimoniale della BNS?
- 1.3. allegato 4: avete osservazioni in merito al fattore alfa da applicare per il periodo quadriennale 2012-2015.



Accogliamo senza riserva alcuna la proposta concernente la nuova prassi di arrotondamento del fattore alfa.

Per quanto riguarda invece la proposta di modifica del cpv. 2, che introduce nuove modalità di calcolo del fattore alfa, rileviamo che si tratta di una modifica strutturale, che come tale avrebbe richiesto un serio approfondimento nell'ambito del rapporto sull'efficacia della NPC dello scorso anno. Il fatto che questo cambiamento sia stato considerato in seguito alla disponibilità di nuove fonti statistiche non modifica il nostro giudizio.

Il cambiamento, che può apparire giustificato dal lato tecnico, introduce infatti una rottura nel calcolo del fattore alfa, con conseguenze rilevanti per quanto concerne la dotazione dei fondi perequativi e la situazione relativa dei diversi cantoni. Rileviamo infatti che l'incidenza dovuta alla modifica delle modalità di calcolo sulla riduzione complessiva del fattore alfa (dall'1.2% allo 0.7%) è importante: calcolando infatti questo fattore in base al metodo previsto per il quadriennio 2008-2011, la riduzione di alfa sarebbe stata limitata, scendendo soltanto di 0.2 punti.

Dissociandoci dalla presa di posizione della FDK del 23 settembre scorso, riteniamo quindi che un eventuale cambiamento delle basi statistiche e delle modalità di calcolo del fattore alfa debba entrare in considerazione soltanto nell'ambito delle riflessioni che saranno condotte con il secondo rapporto sull'efficacia; eventuali modifiche non dovrebbero quindi intervenire prima del prossimo quadriennio di pianificazione finanziaria 2016-2019.

### 2. Nuovo articolo 20a e allegato 6:

- 2.1. cpv. 1: condividete in linea di principio il parere secondo cui, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della LPFC, ai fini del calcolo del potenziale di risorse debba essere considerata la limitata imponibilità fiscale degli utili delle società privilegiate fiscalmente anche quando queste società sono tassate solo provvisoriamente (fattore di ponderazione e epsilon)?
- 2.2. cpv. 2 e allegato 6: condividete il calcolo proposto e il valore del fattore epsilon che ne risulta?

Condividiamo la proposta di considerare solo in parte gli utili imponibili delle persone giuridiche comunicati quando queste sono tassate solo provvisoriamente. Il fatto che queste società siano tassate solo in parte sui redditi conseguiti all'estero giustifica infatti dal profilo della logica del sistema, ma anche da quello giuridico, che i loro utili non siano considerati integralmente solo perché la tassazione non è ancora definitiva.

Secondo il calcolo proposto nell'allegato 6 in applicazione del nuovo cpv. 2, il fattore epsilon dovrebbe essere per il prossimo periodo perequativo del 30%. Questa percentuale, benché sia calcolata attraverso una procedura che ha una sua logica dal punto di vista tecnico, appare troppo basso in considerazione dell'obiettivo politico di penalizzare i cantoni che non riescono a presentare dei dati con qualità equivalente a quelli che caratterizzano una tassazione definitiva. Suggeriamo quindi di valutare un aumento del valore epsilon affinché non sia compromessa la pressione a fornire delle cifre definitive o perlomeno giudicate di qualità equivalente.

#### 3. Articolo 54, nuovo capoverso 2 (in relazione con il nuovo art. 20a):

Condividete il parere secondo cui la "qualità equivalente" di cui al vigente articolo 54 dovrà essere precisata in un nuovo capoverso 2 e che quindi la relativa disposizione contenuta nelle istruzioni del DFF del 19 dicembre 2008 concernente il rilevamento e la consegna dei dati necessari da parte dei Cantoni (Weisung des EFD vom 19 Dezember 2008 über die Erhebung und Lieferung der erforderlichen Daten durch die Kantone) dovrà essere disciplinata a livello di ordinanza?

Condividiamo il parere.



#### 4. Nuovo articolo 42a:

siete d'accordo che la nuova disposizione della LPFC (nuovo art. 9a LPFC) per la correzione retroattiva dei versamenti di compensazione venga concretizzata a livello di ordinanza?

Si. La soluzione proposta concretizza quanto già accolto dai Cantoni nell'ambito delle discussioni concernenti il rapporto sull'efficacia della NPC.

# 5. Allegato 3 (Calcolo del reddito determinante tassato alla fonte): avete osservazioni in merito al fattore di ponderazione $\delta$ (0.75)?

La proposta risponde alla necessità di risolvere in modo equo la situazione particolare dei cantoni di frontiera. Riteniamo, sostenuti in ciò dalla presa di posizione della Conferenza dei Governi Cantonali espressa nell'ambito della procedura di consultazione concernente il rapporto sull'efficacia della NPC, che quanto proposto sia un giusto e doveroso passo nella risoluzione della problematica dei redditi dei frontalieri considerati nel potenziale delle risorse.

#### 6. Allegato 6:

avete osservazioni in merito al fattore  $\beta$  da applicare per il periodo quadriennale 2012-2015?

Premesso che il materiale messo a disposizione non ci consente di verificare la correttezza dei calcoli eseguiti, non abbiamo osservazioni da formulare sulla procedura adottata. Gli adattamenti proposti non comportano infatti dei cambiamenti strutturali (come è invece il caso per il fattore alfa) e riguardano essenzialmente l'aggiornamento dei dati considerati, così come imposto dalla legislazione in vigore.

Voglia accogliere, signor Direttore, i nostri più cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Copia per conoscenza:

- Conferenza dei direttori cantonali delle finanze

- Conferenza dei governi cantonali

- Deputazione ticinese alle camere federali, Residenza

ti 🔳

Il Cancelliere:

G. Gianella